

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE
DENOMINATA**

“SCUOLA FORENSE MACERATESE”

Art. 1) Costituzione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. c) della Legge 31.12.2012 n°47 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n° 3 del 20.06.2014, istituisce una Scuola Forense denominata Scuola Forense Maceratese, quale organismo afferente alla Fondazione Forense Maceratese dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, costituita con atto ai rogiti del Notaio Gentilucci Rep. n.42632 Racc. n.14781, Rep. n.43286 Racc. n.15239, Rep. n.43727 Racc. n.15527.

Art. 2) Scopi ed attività

1. La Scuola Forense non ha scopo di lucro.
2. La finalità precipua della Scuola Forense è la predisposizione, l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della Legge Professionale (ed eventuali sue successive modificazioni ed integrazioni), secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al comma 2 del detto art. 43 e di ogni altra norma applicativa.
3. La Scuola Forense può essere incaricata dalla Fondazione anche della predisposizione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione continua di cui agli artt. 1, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della Legge Professionale Forense, dei corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, di cui all’art. 9, comma 3, della Legge Professionale Forense, in collaborazione e/o convenzione con facoltà di Giurisprudenza, dei corsi per l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio, anche in collaborazione con la Camera Penale, e di qualsiasi altra attività formativa o culturale normativamente prevista o, comunque, ritenuta opportuna.
4. I corsi o i singoli eventi formativi possono essere aperti, oltre che agli iscritti all’Albo degli Avvocati od al Registro dei Praticanti Avvocati di Macerata, anche agli Avvocati o

Praticanti Avvocati iscritti presso altri Ordini Circondariali, nonché ad iscritti ad altri Ordini professionali.

5. Lo svolgimento di corsi potrà anche essere gestito on line, attraverso strumenti telematici.

6. La Scuola Forense sceglie i docenti, i *tutores* e gli altri incaricati delle attività formative tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o in materie connesse all'attività forense, valutandone i titoli, l'attività svolta, il precedente svolgimento di attività formativa come docenti anche di corsi od eventi di Scuole Forensi, la frequenza ai corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni. La selezione e l'attribuzione degli incarichi può essere preceduta dalla creazione di un elenco dei soggetti ritenuti idonei e/o disponibili.

7. La Scuola Forense può, altresì, avvalersi della collaborazione di iscritti all'Albo degli Avvocati od al Registro dei Praticanti Avvocati di Macerata, per lo svolgimento di attività di supporto a quelle specificamente didattiche e, in genere, per quelle necessarie (anche dal punto di vista logistico) al perseguimento dei propri obiettivi.

8. La Scuola Forense, ferma la sostanziale gratuità degli incarichi di docenza, può proporre al Comitato Direttivo della Fondazione di attribuire a coloro che prestino attività formative o di supporto, indennità e/o rimborsi spese (anche in forma forfettaria), gettoni di presenza, nella forma e quantificazione ritenuti congrui. L'eventuale estensione generalizzata di compensi a tutti i docenti può essere deliberata solamente previa decisione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata.

9. La Scuola Forense, al fine di assicurare il perseguimento dei propri obiettivi, può operare in collegamento e/o in convenzione con altre Scuole Forensi, con le associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, con le Università, nonché con altri Enti o soggetti, pubblici e privati.

10. La Scuola Forense può proporre al Comitato Direttivo della Fondazione di istituire borse di studio e provvidenze di vario genere, al fine di ridurre od annullare i costi di iscrizione/partecipazione ai corsi da parte di soggetti meritevoli e dotati di modesti mezzi.

Art. 3) Sede

1. La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata.

Art. 4) Patrimonio, risorse finanziarie ed organizzative

1. L'Ordine degli Avvocati di Macerata provvede - tramite la Fondazione- allo stanziamento di fondi annuali ed eventuali integrazioni infra-annuali, con vincolo di destinazione, al fine di garantire alla Scuola le risorse economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi e lo svolgimento delle sue attività.

2. La Scuola Forense usufruisce della struttura organizzativa e di segreteria proprie della Fondazione alla quale afferisce, nonché di eventuali dotazioni specifiche messe a disposizione da parte dell'Ordine degli Avvocati.

3. La Scuola Forense, afferendo alla Fondazione, non è dotata di autonomia patrimoniale, ma le poste inerenti le sue specifiche attività sono opportunamente contabilizzate in apposito sottoconto da inserire nel bilancio della Fondazione.

4. Le attività della Scuola Forense sono finanziate anche dalle quote di iscrizione/partecipazione alle varie attività per le quali verranno previste che le stesse devono essere commisurate alla diretta copertura delle spese di gestione relative a ciascuna singola attività.

Le dette quote di iscrizione sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e contabilizzate nell'ambito del bilancio della Fondazione

5. La Scuola Forense può ricevere ed accettare - tramite la Fondazione - contributi di qualsiasi natura (anche sotto forma di "sponsorizzazione") da Enti e soggetti, pubblici e privati, allo scopo di sostenere gli oneri occorrenti al perseguimento dei propri obiettivi.

Art. 5) Organi della Scuola Forense

1. Sono organi della Scuola Forense:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) Il Direttore
- c) Il Comitato Scientifico

Art. 6) Il Consiglio Direttivo - composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di sette membri, secondo quanto delibererà il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata in

sede di nomina del medesimo. Il Consiglio dell'Ordine individua il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Direttore della Scuola Forense fra i membri del Comitato Direttivo della Fondazione; gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono individuati fra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Macerata aventi anzianità di iscrizione di almeno otto anni.

2. La disciplina della nomina dei membri del Consiglio Direttivo e della loro durata in carica è conforme a quella prevista per i membri del Comitato Direttivo della Fondazione.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo - funzioni e compiti

1. Il Consiglio Direttivo

- ha le funzioni di gestione ed amministrazione della Scuola Forense da coordinare con il Comitato Direttivo della Fondazione;
- predispone, organizza e gestisce le attività formative affidate alla Scuola Forense;
- affida gli incarichi di insegnamento, di tutoraggio e di collaborazione;
- determina, sulla base di quanto disposto e degli stanziamenti concessi dal Comitato Direttivo della Fondazione, ferma la sostanziale gratuità degli incarichi di docenza, le relative indennità e/o rimborsi spese (anche in forma forfettaria), gettoni di presenza, nella forma e quantificazione ritenuti congrui, atti a gratificare l'impegno profuso in favore della Scuola Forense medesima e dei suoi obiettivi (e che saranno erogati dalla Fondazione) ;
- delibera sugli altri impegni di spesa occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività affidate della Scuola Forense e sulle altre questioni organizzative/gestionali delle attività di quest'ultima;
- organizza e stipula, al fine di assicurare il perseguimento dei propri obiettivi, collegamenti e/o convenzioni con altre Scuole Forensi, con le associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, con le Università, nonché con altri Enti o soggetti, pubblici e privati;
- determina, nei limiti della delega del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli importi delle tasse di iscrizione/partecipazione alle varie attività formative, nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di gestione relative a ciascuna singola attività;
- istituisce borse di studio e provvidenze di vario genere, al fine di ridurre od annullare i costi di iscrizione/partecipazione alle attività formative da parte di soggetti meritevoli e dotati di modesti mezzi.

Art. 8) Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ha la rappresentanza della Scuola Forense, coordina le attività del Consiglio e lo convoca, secondo le esigenze.

Art. 9) Il Direttore della Scuola Forense

Il Direttore della Scuola Forense ha la responsabilità organizzativa della Scuola Forense, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, al quale indirizza le proprie proposte e ne attua le determinazioni.

Art. 10) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di due e massimo di cinque membri, nominati su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola - dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, tra avvocati, magistrati e docenti universitari di riconosciuta competenza ed esperienza.

2. Al Comitato Scientifico è affidata la consulenza nei confronti del Consiglio Direttivo della Scuola Forense quanto a programmazione e coordinamento dell'attività didattica.

Macerata, lì 23 febbraio 2023